MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi:

- 1ª Edizione 01 2021 : Delibera del 23 Febbraio 2021

INDICE

1. Descrizione del quadro normativo 4
1.1. Introduzione 4
1.2. Natura della responsabilità 5
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità 5
1.4. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo 7
1.5. Fattispecie di reato e di illecito 8
1.6. Apparato sanzionatorio 9
1.7. Vicende modificative dell'ente 11
1.8. Reati commessi all'estero 13
1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito 14
1.10. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti 15
2. Il Modello di Governance e l'Assetto Organizzativo della Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi 16
2.1. Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi 16
2.2. L'Assetto Istituzionale: organi e soggetti 17
2.3. Gli strumenti di governance della Fondazione 19
2.4. Assetto Organizzativo 19
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi 20
3.1. Premessa 20
3.2. Funzione del Modello 20
3.3. Il Progetto della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi per la definizione del proprio Modello 21
3.4. Struttura del Modello 22
3.5. Rapporto tra Modello e Codice Etico 22
3.6. Illeciti rilevanti per la Fondazione 23
3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello 23
4. L'Organismo di Vigilanza 25
4.1. Funzione dell'Organismo di Vigilanza 25
4.2. Affidamento delle Funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio dei Revisori dei Conti e durata dell'incarico 26
4.3. Revoca 28
4.4. Funzioni e poteri 28
4.5. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza 30
4.5.1. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari 30
4.5.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza 32
4.5.3. Whistleblowing 33
5. Il sistema sanzionatorio 36
5.1. Principi generali 36
5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati 36
5.2.3. Misure nei confronti del personale non dirigente 37
5.2.4. Misure nei confronti dei dirigenti 39

5.3. Misure nei confronti degli amministratori 40
5.4. Misure nei confronti dei revisori 40
5.5. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 40
5.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione 40
6. Il piano di formazione e comunicazione 42
6.1. Premessa 42
6.2. Dipendenti 42
6.3. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Fondazione 43
6.4. Altri destinatari 43

1. Descrizione del quadro normativo

1.1. Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D. Lgs. n. 231/2001" o il "Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*", che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica[1].

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001)[2].

Il D. Lgs. n. 231/2001 innova, quindi, l'ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell'individuo che ha commesso il reato.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi[3].

[1] Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilevo costituzionale.

[2] Art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – *L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*".

[3] Art. 5, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la "*nascita di un* tertium genus *che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*".

Il D. Lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo "amministrativo" – in ossequio al dettato dell'art. 27, comma primo, della nostra Costituzione "*La responsabilità penale è personale*" – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale"[4].

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.
Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che:
- il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere: a) soggetti con funzioni di amministrazione, gestione e direzione (c.d. soggetti in *posizione apicale*) dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'ente; b) soggetti sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. *soggetti subordinati*).

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione o di stabilimento. Anche tutti i soggetti *delegati dagli*

[4] In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D. lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all'ente.

amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate devono essere considerati soggetti apicali.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è poi necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'ente.
In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'*interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi*.

I criteri di imputazione di natura *soggettiva* attengono al profilo della colpevolezza dell'ente. La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati *standard doverosi* di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude, infatti, la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.
Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:
- il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un *organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo* (Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato *eludendo fraudolentemente* il Modello;
- *non* vi è stata *omessa* o *insufficiente* vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se venga provato che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*» che gravano tipicamente sul vertice aziendale.
Anche in questo caso, comunque, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l'ente da responsabilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un *obbligo* giuridico, è quindi l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

1.4. Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello opera pertanto quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.
In generale – secondo il Decreto – il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
In particolare il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'*efficace attuazione del Modello*, il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una *verifica periodica* e di una *modifica* dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

1.5. Fattispecie di reato e di illecito

In base al D. lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**, richiamati dagli articoli 24 e 25 del D. lgs. n. 231/2001;
- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti dall'art. 25-*bis* del Decreto;
- **reati societari**, previsti dall'art 25-*ter* del Decreto;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,** richiamati dall'art. 25-*quater* del D. lgs. n. 231/2001;
- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-*quinquies* del Decreto;
- **reati transnazionali**, introdotti attraverso gli artt. 3 e 10 della Legge 146/2006;
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, previsti dall'art. 25-*quater*.1 del Decreto;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-*septies* del D. lgs. n. 231/2001;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, introdotti dall'art. 25-*octies* del Decreto*;*
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto;
- **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto;
- **delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dall'art.25-*bis.*1 del Decreto;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto;
- **reati ambientali**, introdotti dall'art. 25-*undecies* del Decreto;
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,** richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto;
- **razzismo e xenofobia,** richiamato dall'art. 25-*terdecies* del Decreto;
- **corruzione tra privati,** richiamato nell'ambito dell'art. 25-*ter* del Decreto;

- **frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati,** rubricati all'art. 25-*quaterdecies*;
- **reati tributari,** rubricati all'art. 25-*quinquiesdecies*;
- **contrabbando**, rubricato all'art. 25-*sexiesdecies.*

1.6. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*" che, a loro volta, possono consistere in:
  - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - ✓ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - ✓ divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- ✓ il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ✓ l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto)[5].

[5] La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità dalla consumazione del reato e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti[6].

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento alcuni reati, a titolo esemplificativo: taluni reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro la fede pubblica, taluni delitti contro l'industria e il commercio, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, taluni delitti contro la personalità individuale, delitti di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore, taluni reati ambientali, reati transnazionali.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva[7].

[6] Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "*Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.*" Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: "*In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a)* [dell'art. 13, n.d.r.], *la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità*".

[7] Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. lgs. n. 231/2001, secondo cui: "*1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica*

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva[8].

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7. Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda[9].

amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

[8] Art. 15 D. Lgs. n. 231/2001: "Commissario giudiziale – *Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva*".

[9] Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.
La Relazione illustrativa al Decreto afferma "*Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato*".

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D. Lgs. n. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.
Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice nella commisurazione della sanzione pecuniaria terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi[10]. Per le fattispecie della cessione e del

[10] Art. 32 D. Lgs. n. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - *1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse*

conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. n. 231/2001)[11]; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

(i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

(ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. Lgs. n. 231/2001)[12].

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

(i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001;

---

nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 chiarisce che "*La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato*".

[11] Art. 33 del D. Lgs. n. 231/2001: " Cessione di azienda. - *1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda*". Sul punto la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 chiarisce: "*Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente*".

[12] La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "*1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.*"

(ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

(iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)[13] e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

(iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del*

[13] Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - *E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana*". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - *Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.*" Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - *Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.*" Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero – *Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*"

tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. Lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo[14]. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 231/2001).

1.10. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

Nella predisposizione del presente Modello, la Fondazione si è ispirata alle *Linee Guida di Confindustria per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*, nell'ultima versione approvata nel marzo 2014 e dichiarata idonea dal Ministero della Giustizia al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del Decreto.

Eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle *Linee Guida di Confindustria*, rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla Fondazione e al contesto nel quale essa opera.

[14] Art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001: "*Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale* [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]*; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale* [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.]*, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario*." Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "*Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità*" (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

2. Il Modello di Governance e l'Assetto Organizzativo della Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi

2.1. Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi

La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi (in seguito "Fondazione" o "Ente") è nata come una rubrica, nel 1955, inserita nella pagina di cronaca di Torino del quotidiano "La Stampa".
Da subito la rubrica ha stimolato opere benefiche a favore di famiglie bisognose, favorendo successivamente la pianificazione di interventi per le popolazioni vittime di calamità nazionale e internazionali.
L'incremento delle offerte ricevute, impiegate con trasparenza e coerentemente alle finalità sopra descritte, ha portato, nel 1976, alla creazione di una fondazione dedicata : "La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi".

La Fondazione, dal 1988, fa parte dell'Anagrafe delle Onlus, opera a Torino e nel mondo, nei settori dell'assistenza sociale e della beneficenza.

In particolare, le attività perseguite dalla fondazione sono:

- promozione di iniziative di alto valore sociale con particolare riguardo all'infanzia, ai minorati, ai bisognosi di appoggio morale e materiale, di qualsiasi età;

- assistenza, sotto ogni forma, a persone, famiglie, comunità, popolazioni, colpite da sciagure individuali o calamità collettive;

- messa a disposizione della collettività degli strumenti e apparecchiature che consentano di alleviare sofferenze o migliorare le condizioni di vita;

- realizzazione delle volontà degli offerenti, sempre se mirate a scopi benefici.

Negli ultimi 20 anni la Fondazione ha lavorato, oltre che negli aiuti diretti alla popolazione, anche attraverso opere di ricostruzione, soprattutto di prefabbricati pesanti antisismici: a Serravalle del Chienti (ambulatorio nel 1997), a Cerreto (edificio comunale nel 1997), a Bonefro (scuola, asilo, sala multifunzionale dopo terremoto San Giuliano 2002), a Santa Croce di Magliano (scuole medie, area San Giuliano di Puglia, 2002), a Barisciano (tutte le scuole dopo terremoto Aquila 2009), a Cugnoli (tutte le scuole dopo terremoto Aquila 2009), a Poggio Picenze (scuole elementari e medie dopo terremoto dell'Aquila 2009), a L'Aquila (poliambulatorio in area ospedale civile dopo terremoto 2009), a San Carlo di Sant'Agostino (scuole elementari e medie, terremoto Emilia 2012), a Mirandola (aule biomedicali dell'Istituto Tecnico, terremoto Emilia 2012).

Ad Arquata del Tronto, dopo il sisma del 2016, la Fondazione ha ricostruito un modernissimo polo scolastico, ha consegnato unità abitative temporanee a famiglie di contadini, ha sostenuto la rinascita delle piccole imprese terremotate con un bando dedicato, e poi supportato i nuovi genitori: per ogni bambino nato ad Arquata è stato donato un assegno da 2.000 euro.

All'estero, la Fondazione ha ricostruito diverse scuole in Sri Lanka (Matara, Galle, Habaraduwa dopo tsunami 2004), in Thailandia (Surat Thani e Betong dopo tsunami 2004), in India (Vellappalam in Tamil Nadu, dopo tsunami 2004). In Nepal dopo il terremoto del 2015 abbiamo ricostruito la scuola di Rasuwa (vicino al confine col Tibet) nonché la scuola elementare e secondaria di Namche Bazaar, sulle pendici dell'Everest, sulle pendici dell'Himalaya, a quasi 4000 metri di altezza. Una piccola scuola è stata allestita anche in Bangladesh (2014). Dopo il sisma del 2017 che ha causato oltre 360 morti in Messico, è stata ricostruita altresì la scuola elementare di Santa Catalina Cuilotepec, nel comune di Tochimilco, proprio accanto alla bocca del vulcano Popocatépetl, a circa 100 chilometri da Puebla.

In Somaliland (ad Hargeisa), la Fondazione ha realizzato, sei anni fa, un ospedale pediatrico che è tuttora perfettamente funzionante (oltre 80.000 bambini curati). Successivamente, vi è stato attivato un servizio di neonatologia di avanguardia. Un ambulatorio ed un servizio di cliniche mobili sono stati realizzate anche a Kawthaung, in una delle zone più povere della Birmania, attraverso Medacross Onlus che ha in Specchio dei tempi il principale finanziatore.

La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, al fine di dare testimonianza dei risultati dell'attività di solidarietà sociale perseguita a favore della collettività, redige anche il bilancio sociale, che annualmente viene verificato da primarie società di revisione.

2.2. L'Assetto Istituzionale: organi e soggetti

Gli organi della Fondazione sono:

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente della Fondazione
- Comitato operativo
- Collegio dei Revisori dei Conti

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, designati per quanto riguarda la maggioranza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giovanni Agnelli ed i restanti dal Consiglio di Amministrazione della Itedi S.p.A. (o aventi causa).

I Consiglieri devono essere scelti tra persone particolarmente dedite all'assistenza sociale, alla cultura ed alle libere professioni e almeno tre membri non devono essere legati da vincoli di dipendenza e collaborazione con la della Fondazione Giovanni Agnelli o con la Itedi S.p.A.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati.
In base all'art. 8 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Di seguito vengono riportati, a titolo esemplificativo, i principali poteri:

- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- dispone, inoltre, quanto ritenuto idoneo a realizzare nel modo migliore il valore di donazioni, eredità o lasciti non in denaro, utilizzato all'uopo proventi non soggetti a vincolo di destinazione da parte degli offerenti; i capitoli di bilancio dai quali sono state prelevate somme per essere utilizzate ai fini del precedente comma dovranno essere reintegrati dell'ammontare prelevato entro il terzo esercizio finanziario successivo al prelievo di tali somme;
- provvede alla nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il consiglio potrà tenersi anche per teleconferenza, previa identificazione dei consiglieri partecipanti.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
II Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

2.3. Gli strumenti di governance della Fondazione

Gli strumenti di governo che garantiscono il funzionamento della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, sviluppati internamente possono essere così riassunti:

- ***Statuto*** – strumento che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo della Fondazione volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

- ***Sistema delle deleghe e delle procure*** – strumenti che stabiliscono, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Fondazione e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità.

- ***Codice Etico*** – documento che esprime i principi di condotta rilevanti per la Fondazione ai fini del buon funzionamento, del rispetto di leggi e regolamenti, nonché della reputazione dell'Ente stesso. La sua emanazione rappresenta quindi uno degli strumenti utilizzati dalla Fondazione per garantire la diffusione e l'osservanza di principi, norme e standard generali di comportamento atti alla salvaguardia dei valori etici di riferimento.

  Il Codice Etico della Fondazione contiene pertanto anche disposizioni tese specificamente a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

- ***Regolamenti e Procedure*** – sistema normativo volto a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Fondazione.

2.4. Assetto Organizzativo

La struttura organizzativa della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi è riflessa nell'insieme di diversi strumenti organizzativi aziendali (es. Sistema delle deleghe e delle procure, Regolamenti e Procedure che contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" della Fondazione ed in cui sono definiti i compiti, le aree, le responsabilità delle diverse funzioni nelle quali questa si articola).

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi

3.1. Premessa

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello"), oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Fondazione con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, è un atto di responsabilità sociale da parte della Fondazione dal quale scaturiscono benefici per tutti gli stakeholder.
L'introduzione di un sistema di controllo, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Fondazione assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della Fondazione in conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento.

La Fondazione ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio Modello conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di governance sia con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

3.2. Funzione del Modello

Il presente Modello adottato dalla Fondazione si pone quale principale obiettivo quello di configurare un sistema di controllo finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Più nel dettaglio, il Modello ha come principali obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Fondazione (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Fondazione, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Fondazione, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Fondazione di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e

delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Fondazione;
- consentire alla Fondazione, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Fondazione intende attenersi sia agli stessi interessi della Fondazione anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.3. Il Progetto della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi per la definizione del proprio Modello

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati. Qui di seguito vengono riportate le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi in cui è stato articolato il Progetto:

- Avvio del Progetto: in questa fase sono stati individuati i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 (ovvero quei processi e quelle attività che comunemente vengono definiti "sensibili"). Propedeutica a tale identificazione è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura ed organizzativa della Fondazione, che ha permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle strutture responsabili di tali processi/attività. In tale fase sono state, inoltre, prese in considerazione le indicazioni in materia di aree / attività sensibili dalle Linee Guida di riferimento, nonché l'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in materia.

- Esecuzione di interviste: scopo di tale fase è stato quello di identificare le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere, completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili.

- Mappatura dei processi sensibili e rilevazione dello stato dei controlli a presidio dei "rischi 231" (Gap analysis): tale fase ha inteso perseguire l'obiettivo di analizzare e valutare, per ciascun processo / attività sensibile, l'idoneità dei protocolli di controllo in

essere a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. "*gap analysis*").

- Definizione del Modello: in questa ultima fase l'obiettivo è stato quello di definire il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001 della Fondazione articolato in tutte le sue componenti.
  La realizzazione di tale fase è stata supportata dalle attività svolte nelle fasi precedenti.

3.4. Struttura del Modello

Il documento relativo al Modello è strutturato:

(i) nella *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e la governance della Fondazione, nonché gli elementi / strumenti caratterizzanti il Modello della Fondazione e necessari ai fini dell'efficace attuazione dello stesso. Più in dettaglio, la Parte Generale contiene la descrizione dei seguenti ambiti:
  - quadro normativo di riferimento;
  - sistema di *governance* e assetto organizzativo della Fondazione;
  - metodologia adottata per le attività di individuazione e mappatura dei processi / attività sensibili, di *gap analysis* e di redazione del Modello;
  - caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione, con specificazione, tra gli altri, di composizione, nomina, durata, funzioni e poteri, flussi informativi;
  - sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle misure indicate dal Modello;
  - attività di formazione e comunicazione da implementare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello.

(ii) nelle *Parti Speciali*, volte ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:
  - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Fondazione ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
  - ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella Fondazione e ai correlati protocolli di controllo.

3.5. Rapporto tra Modello e Codice Etico

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato D. Lgs. n. 231/2001, la Fondazione ha adottato un Codice Etico, espressione di un contesto ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholder* della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi della Fondazione o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Fondazione di cui fa parte intende mantenere e promuovere.
Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado della Fondazione e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con l'Ente.

Il Codice Etico deve essere, quindi, considerato quale fondamento essenziale del Modello, poiché insieme costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

3.6. Illeciti rilevanti per la Fondazione

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Fondazione e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si riflette positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Fondazione e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi approva il presente Modello, impegnandosi ciascun membro del Consiglio al rispetto dello stesso e ha già

provveduto ad istituire il proprio Organismo di Vigilanza, attribuendo allo stesso il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e dall'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.
A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare in forma scritta all'Organo Amministrativo tempestivamente, o quanto meno nella relazione semestrale, fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Il Modello deve essere, in ogni caso, oggetto di apposito adattamento qualora emerga la necessità di un suo aggiornamento, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- significative modifiche dell'assetto organizzativo della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es. a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Fondazione (ad es. introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- significative carenze riscontrate sul sistema di controllo nel corso dell'attività di vigilanza.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza. Sarà cura delle strutture aziendali competenti rendere le stesse modifiche operative e curarne la corretta comunicazione dei contenuti.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Funzione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (adottato e efficacemente attuato) e di curarne l'aggiornamento[15] ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV"). Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporne l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla Fondazione al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il D. Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, la Fondazione ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, fosse in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati.

In questo quadro, l'Organismo di Vigilanza della Fondazione è un organismo monocratico individuato in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche personali, quali una spiccata capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

[15] La Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: "*L'ente* (…) *dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti* (…) *di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa* (…)".

4.2. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La nomina nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere[16].

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Fondazione e revisori incaricati dalla Fondazione di revisione, ove nominata;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Fondazione;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;

[16] "Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto, in via esclusiva o anche, da più figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli Organi Sociali e con il vertice, ecc.). Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo. I requisiti di autonomia, onorabilità e professionalità potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del comitato per il controllo interno; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni". Confindustria, Linee guida, cit., nella versione definitiva aggiornata al 31 marzo 2008, 37 s.

- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero a seguito di procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ad una pena che importa l'interdizione, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Fondazione ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un idoneo e autonomo budget all'Organismo di Vigilanza, su sua richiesta.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali Consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Fondazione e revisori incaricati dalla società di revisione, ove nominata, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Fondazione, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta cui l'Organismo è tenuto; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Fondazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

4.3. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Fondazione, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Fondazione. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere supportato da una struttura / figura interna della Fondazione al fine di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti adeguati flussi informativi in relazione alle potenziali attività di rischio.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali (Regolamento dell'OdV);
- vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 nonché evidenziandone l'eventuale realizzazione;
- verificare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Strutture della Fondazione e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello. Nello svolgimento di tale attività, l'Organismo può:
  - accedere liberamente presso qualsiasi struttura della Fondazione – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere all'Organo Amministrativo;
  - richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo deve essere inserito nei singoli contratti;
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, inclusa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività sensibili formulando, ove necessario, all'Organo Amministrativo le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con le Direzioni e verso gli organi sociali;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D.Lgs. n. 231/2001, degli impatti della normativa sull'attività della Fondazione e sulle norme comportamentali nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, instaurando anche dei controlli sulla frequenza;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;

- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- fornire a tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello e alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, degli *standard* di controllo, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Fondazione, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

L'OdV, nonché i soggetti dei quali l'organismo, a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

4.4. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

4.4.1. *Reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di *reporting* da parte dell'Organismo di Vigilanza che:

i) riporta all'Organo Amministrativo, rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;

ii) presenta una relazione scritta, su base periodica almeno semestrale, all'Organo Amministrativo, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

   a) la sintesi delle attività svolte nel periodo e un piano delle attività previste per il periodo successivo;

   b) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;

   c) qualora non oggetto di precedenti ed apposite segnalazioni:

- le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre la Fondazione al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
- sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel Sistema Sanzionatorio adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello, con contestuale proposta circa la sanzione ritenuta più opportuna nei confronti del responsabile della violazione ovvero della funzione e/o del processo e/o dell'area interessati;

d) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
e) informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
f) i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Fondazione, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;
g) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività che richiedono un aggiornamento del Modello;
h) le eventuali proposte di aggiornamento del Modello.

Oltre a tali flussi, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare, all'Organo Amministrativo – tempestivamente, quando necessario, o quanto meno nella relazione semestrale – fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, affinché lo informi in merito alle attività di competenza.

L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4.5.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi[17];
- le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

L'OdV può richiedere informazioni che possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi sulle principali attività relative alla gestione dei rapporti contrattuali con soggetti pubblici, sui contratti ottenuti a seguito di gare con soggetti pubblici, ovvero a trattativa privata, notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità, informazioni relative all'utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

L'obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari[18].

[17] "*Va chiarito che, le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità e responsabilità di stabilire in quali casi attivarsi.*" Confindustria, *Linee Guida*, cit. pag. 45.

[18] "*Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d.* rumors *interni (*whistleblowing*), ma piuttosto realizzare quel sistema di* reporting *di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'*Ethic Officer*, senza - però -*

La Fondazione adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV. La Fondazione si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica OdvSpecchiodeitempi@gmail.com

Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, Via Lugaro, 15 - 10126 Torino.

4.5.3. Whistleblowing

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. N. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. N. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2- ter e 2-quater.

In particolare l'art. 6 dispone:

- al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
    - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) , di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e

attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di amministrazione". Confindustria, *Linee Guida, cit.*, 47.

gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

- al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

- al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

Dunque, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. n. 231/2001, ai destinatari del presente Modello, la Fondazione rende disponibile un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti.

Tali condotte possono riguardare violazioni rispetto a quanto previsto:
- dal D. Lgs. 231/01;
- dal presente Modello;
- dal Codice Etico della Fondazione;
- dai documenti interni adottati dalla Fondazione in attuazione degli stessi (es. procedure e policy).

Le segnalazioni verranno raccolte attraverso i seguenti canali:

- via email, tramite la casella di posta elettronica dedicata all'OdV (OdvSpecchiodeitempi@gmail.com), canale che garantisce con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- in forma cartacea e riservata, via posta ordinaria indirizzandole a: Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi– Cortese Attenzione dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, Via Lugaro, 15 - 10126 Torino.

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle disposizioni organizzative interne adottate dalla Fondazione in materia di Whistleblowing.

La Fondazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi della Legge n. 179/2017.

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si evidenzia, inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, oltre a quanto disposto al paragrafo 5 "Il Sistema sanzionatorio", sono previste ulteriori sanzioni "nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate" (per maggiori dettagli si veda il Paragrafo 5).

5. Il sistema sanzionatorio

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.
Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, fornisce le informazioni necessarie affinché la Direzione della Fondazione possa proporre, in coerenza con il contratto applicato, la misura sanzionatoria da adottare.

5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della Fondazione costituisce sempre illecito disciplinare.
La Fondazione chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Oltre a quanto dettagliato nei paragrafi successivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. n. 231/2001 così come modificato dalla Legge 179/2017, è punito il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello in materia di Whistleblowing, o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compia di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ovvero effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Per l'accertamento delle infrazioni concernenti il Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle relative sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al Direttore della Fondazione.

5.2.3. Misure nei confronti del personale non dirigente

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Fondazione, trova la sua primaria fonte nel Contratto di Lavoro aziendale. Si precisa che la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa e, in particolare, si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la Fondazione ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

I provvedimenti disciplinari nei quali possono incorrere i dipendenti, in base all'art. 70del Contratto di Lavoro per i dipendenti, in caso di violazione del Modello sono i seguenti:

a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) licenziamento.

I comportamenti passibili dell'applicazione di sanzioni disciplinari ex D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come

"sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, sempre che da detta violazione non discenda per la Fondazione all'esterno un maggior impatto negativo;

2. il dipendente che, più volte, ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

3. il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della Fondazione, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali;

4. il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adottando, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Fondazione compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3;

5. il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. n. 231/2001;

6. il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno delle mancanze di cui al punto 4;

7. il dipendente che violi, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, i limiti di rappresentanza imposti dalle procure a lui conferite.

5.2.4. Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti della Fondazione, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Nella Fondazione il rapporto di lavoro per i dipendenti dirigenti è disciplinato dalle norme di legge.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Fondazione alla irrogazione di sanzioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Fondazione all'applicazione di sanzioni *ex* D. Lgs. n. 231/2001;
- violi, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, i limiti di rappresentanza imposti dalle procure a lui al dipendente medesimo conferite.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente della Fondazione, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Fondazione e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

5.3. Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte del membro/membri dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto gli altri membri dell'Organo Amministrativo.
I destinatari finali dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee in conformità alla normativa vigente.
Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.4. Misure nei confronti dei revisori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più revisori, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'Organo Amministrativo.

5.5. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso, definendo le necessarie azioni correttive, l'Organo Amministrativo assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.
Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

5.6. Misure nei confronti di *partner* commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione

La violazione, da parte di *partner* commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione per lo svolgimento di attività ritenute sensibili, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, comporterà la possibilità di esercizio da parte della Fondazione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del diritto di risolvere il contratto secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Fondazione.
In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà dell'Ente di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.
Resta ovviamente salva la prerogativa della Fondazione di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

6. Il piano di formazione e comunicazione

6.1. Premessa

La Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Fondazione è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione in forza di rapporti contrattuali.
Sono, infatti, destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Fondazione, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Fondazione. Fra i destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e i *partner*.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Fondazione.

6.2. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Fondazione promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure. A tutti i dipendenti e ai nuovi assunti viene consegnata copia del Modello 231 e del Codice Etico.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza monitora il livello di recepimento del Modello attraverso periodiche specifiche verifiche.

6.3. Componenti degli organi sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza della Fondazione

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Fondazione è resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Modello e del Codice Etico al momento dell'accettazione della carica loro conferita.
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.4. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Fondazione rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: consulenti, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi) con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi

PARTE SPECIALE A
Delitti contro la Pubblica Amministrazione

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	**Causale modifiche**	**Data**
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2020

INDICE

1. FINALITÀ 3

2. LE FATTISPECIE DI REATO NEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4

2.1 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 10

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 12

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 14

4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 14
4.2 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 15
4.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 16
4.3.1 Gestione di iniziative sociali e di solidarietà, anche tramite Specchio Point 16
4.3.2 Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti) 17
4.3.3 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni 18
4.3.4 Gestione dei rapporti con la P.A. per adempimenti obbligatori (es. relativi a SSL) e delle relative ispezioni effettuate da funzionari pubblici 19
4.3.5 Gestione dei rapporti con enti pubblici per la richiesta e rendicontazione del 5 per mille 20
4.3.6 Gestione della fiscalità 21
4.3.7 Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti) 22
4.3.8 Gestione dei flussi finanziari 23
4.3.9 Gestione delle erogazioni liberali 24
4.3.10 Gestione di omaggi 25
4.3.11 Assunzione e gestione del personale 26
4.3.12 Gestione delle note spese 27
4.3.13 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 28

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO NEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la Fondazione - tramite chiunque (anche un soggetto esterno alla Fondazione stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p..

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico o con l'Unione europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o dell'Unione europea.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, comma 1, L. 898/1986)

Salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p. – chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Peculato (art. 314 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo

congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità".

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale fattispecie si realizza se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 320 e 322)

Corruzione per un l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia,

e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno

degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

2.1 Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione

Di seguito si riportano le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona Incaricata di Pubblico Servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

Rientrano nel concetto di Pubblica Amministrazione (di seguito anche P.A.) le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. In particolare:

- "*istituzioni pubbliche*": sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dalle comunità europee, dal parlamento europeo, dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti delle comunità europee.
- "*pubblici ufficiali*": sono coloro che, pubblici dipendenti o privati, possano o debbano formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi1 o certificativi2, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico (art. 357 c.p.). A titolo esemplificativo e non esaustivo: i funzionari di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi e associazioni, rappresentanti delle Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Autorità Giudiziaria, Guardia di Finanza, CCIAA, Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici non economici nazionali, enti del Servizio Sanitario Nazionale, Autorità Garanti e di Vigilanza (es. Consob, ANAC), Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS.

[1] Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n. 181).

[2] Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

- "*incaricati di pubblico servizio*": sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, senza essere dotati dei poteri tipici della pubblica funzione, quali quelli autoritativi e certificativi. (art. 358 c.p.). A titolo esemplificativo e non esaustivo: dipendenti o collaboratori di Enti o Società, di diritto pubblico o privato, che svolgono pubblici servizi (società concessionarie o affidatarie di pubblici servizi (es. autostrade, trasporto o distribuzione di energia o calore, trasporto pubblico, società incaricate della gestione o manutenzione di opere o aree pubbliche, ecc.).

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001:

1) **Gestione di iniziative sociali e di solidarietà, anche tramite Specchio Point:** si tratta della gestione di iniziative sociali (es. corsi di formazione) e di solidarietà (es. spesa a domicilio).

2) **Organizzazione/sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti):** si tratta delle attività di organizzazione e gestione di eventi e/o attività promozionali da parte della Fondazione e la sponsorizzazione di eventi e attività organizzati da terzi.

3) **Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni:** si tratta dei rapporti intrattenuti, ove necessario, dalla Fondazione con soggetti pubblici principalmente per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, istanze necessarie ai fini dello svolgimento delle attività della Fondazione.

4) **Gestione dei rapporti con la P.A. per adempimenti obbligatori (es. relativi a SSL) e delle relative ispezioni effettuate da funzionari pubblici:** si tratta dell'attività relativa alla gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge (quali ad esempio in materia di SSL, personale) nonché dell'attività di gestione dei rapporti con autorità della P.A. in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni.

5) **Gestione dei rapporti con enti pubblici per la richiesta e rendicontazione del 5 per mille:** si tratta delle attività relative alla rendicontazione all'ente preposto della Pubblica Amministrazione delle modalità di impiego delle risorse ricevute.

6) **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali:** si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Fondazione, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.

7) **Gestione della fiscalità:** si tratta dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti relativi alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari**.**

8) **Gestione dei flussi finanziari:** si tratta delle attività: i) verso gli istituti di credito (apertura e gestione dei conti correnti, provvista dei fondi necessari e gestione della liquidità); ii) di gestione

dei flussi monetari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere impegni di varia natura, flussi ordinari; iii) di gestione dei flussi in entrata; iv) di gestione della cassa.

9) Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti): si tratta delle attività di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e lavori.

10) Gestione di omaggi: si tratta delle attività relative alla richiesta e autorizzazione di omaggi con l'obiettivo di promuovere l'attività e/o l'immagine della Fondazione.

11) Gestione delle erogazioni liberali: si tratta delle attività relative all'erogazione unilaterale di liberalità effettuate dalla Fondazione per finalità di solidarietà sociale e di beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di età, condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare, si tratta di contributi a: persone fisiche svantaggiate, enti / associazioni di solidarietà sociale, iniziative sociali con particolare riferimento al tessuto sociale torinese e piemontese.

12) Assunzione e gestione del personale: si tratta delle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione, nonché il sistema premiante.

13) Gestione delle note spese: si tratta delle attività connesse al rimborso delle spese sostenute durante l'attività lavorativa dai dipendenti della Fondazione.

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi o utilità di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti territoriali, dipendenti pubblici o a privati, per influenzare un atto del loro ufficio. La condotta proibita include l'offerta o la ricezione da parte del personale della Fondazione o da parte di chiunque agisca per conto di esso di un vantaggio economico o altra utilità in relazione alle attività di impresa;
- prospettare incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione di carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal Codice Etico e della norme e regole interne;
- utilizzare i beni aziendali e, segnatamente, le risorse informatiche e di rete per scopi e finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre a commettere reati;
- corrispondere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e / o benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio;
- elargire emolumenti e sponsorizzazioni che possano rappresentare favori a Pubblici Ufficiali o privati in cambio di vantaggi economici o trattamenti di favore;
- offrire denaro, doni o altre utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, nonché ad altri soggetti privati

con i quali si intrattengano relazioni commerciali, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore;
- offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o cortesia di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con determinati soggetti privati con i quali la Fondazione intrattenga rapporti commerciali;
- fornire o ricevere omaggi e atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, consentiti esclusivamente quando siano di modico valore o comunque quando siano tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e comunque tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- tentare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione o del soggetto privato, oppure ottenere informazioni riservate, quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati.

4.2 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* generali di controllo, posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo, possono essere sintetizzati come segue:

- ***Regolamentazione***: gli *standard* si fondano sull'esistenza, nello svolgimento delle attività sensibili, di procedure formalizzate o di modalità operative strutturate e dei relativi controlli.

- ***Tracciabilità***: gli *standard* si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

- ***Segregazione dei compiti***: gli *standard* si fondano sulla separazione di funzioni, per cui chi esegue operativamente l'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi controlla o autorizza l'effettuazione di un'operazione relativamente ad un processo sensibile.

- ***Procure e deleghe***: gli *standard* si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

- ***Codice Etico***: gli *standard* si fondano sulla presenza di principi etici di deontologia aziendale da seguire durante lo svolgimento delle attività della Fondazione.

4.3 *Standard* di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

4.3.1 Gestione di iniziative sociali e di solidarietà, anche tramite Specchio Point

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali::
  - Definizione di un budget relativo alle singole attività progettuali che si vogliono realizzare al fine di supportare la comunità, verifica della coerenza dello stesso e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
  - Individuazione del Responsabile dell'iniziativa che, con il supporto del Presidente della Fondazione, provvede all'organizzazione, alla gestione e al monitoraggio della corretta esecuzione del progetto.
  - Stipula, ove necessario, di contratti con soggetti terzi per il supporto durante lo svolgimento delle attività progettuali, nel rispetto dell'iter previsto per l'approvvigionamento di beni e servizi.
  - Rendicontazione dell'iniziativa a cura del Responsabile dell'Iniziativa.
  - Ricezione e valutazione delle richieste di sostegno economico da parte di Specchio Point.
  - Inserimento all'interno del bilancio sociale dei progetti implementati nell'anno da parte della Fondazione.

- *Tracciabilità:* lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. progetto, attività svolte, etc.) è archiviata presso il Responsabile dell'Iniziativa.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: identificare e autorizzare l'iniziativa, organizzare, gestire e monitorare le fasi evolutive della stessa.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di

rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni "Principi generali di condotta nella gestione"; "Rapporti con l'esterno".

4.3.2 Organizzazione/sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Modalità di individuazione degli eventi e/o attività promozionali da organizzare/sponsorizzare e coinvolgimento delle funzioni interne interessate.
  - Requisiti e modalità di selezione e conferimento dell'incarico a terzi (es. artisti, società che organizzano eventi, etc.) di irreprensibile condotta e fama di integrità nel settore, nel rispetto dell'iter previsto per l'approvvigionamento di beni e servizi.
  - Adozione di opportune verifiche sulle controparti coinvolte (es. autocertificazione da parte della controparte sull'assenza di pregiudizievoli pubblici, ecc.).
  - Rendicontazione delle attività promozionali svolte.
  - Modalità di archiviazione della documentazione (es. contratti, fatture).
- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. organizzazione evento/fiera/concerto, richiesta di partecipazione; predisposizione del materiale pubblicitario, relativa approvazione, ecc.) è archiviata presso la Presidenza della Fondazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: gestire i rapporti con gli appaltatori che gestiscono l'iniziativa e sottoscrivere i contratti con questi ultimi.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; " Interlocutori Interni", "Rapporti con l'esterno".*

4.3.3 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'attività, assegnati coerentemente con il principio di segregazione dei compiti.
  - Osservanza, nello svolgimento dell'attività, delle disposizioni di legge esistenti in materia.
  - Responsabilità di firmare atti e documenti con rilevanza esterna per la Fondazione da parte del Presidente della Fondazione. .

- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: (i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; (ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale siano adeguatamente documentati.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. elenco documentazione consegnata, autorizzazioni, licenze ottenute, etc.) è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: predisporre la documentazione, verificarne i contenuti e autorizzare la richiesta.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi per gli affari di ordinaria amministrazione.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni "*Principi generali di condotta*

nella gestione"; "*Rapporti con l'esterno*".

4.3.4 Gestione dei rapporti con la P.A. per adempimenti obbligatori (es. relativi a SSL) e delle relative ispezioni effettuate da funzionari pubblici

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Definizione delle principali tipologie di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione.
  - Obbligo nell'espletamento degli adempimenti di improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.
  - Modalità per la predisposizione ed autorizzazione delle comunicazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione.
  - Istituzione ed aggiornamento, ove possibile, di uno scadenziario degli adempimenti obbligatori.
  - Predisposizione e aggiornamento del registro delle visite ispettive da parte del soggetto incaricato per la gestione dell'ispezione, che cura il primo contatto con i componenti dell'Organo Ispettivo e analizza le motivazioni e le finalità della verifica.
  - Verifica dei documenti consegnati all'Ente ispettivo.
  - Verifica dei contenuti del verbale finale di ispezione redatto dall'Organo Ispettivo da parte del soggetto incaricato per la gestione dell'ispezione, che sigla il verbale ad evidenza del controllo.
  - Ove necessario, sottoscrizione del verbale finale di ispezione da parte del soggetto dotato di adeguati poteri.

- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: (i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; (ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale siano adeguatamente documentati.

- *Registrazione delle visite*: lo *standard* richiede la predisposizione e l'aggiornamento, da parte del Responsabile competente, di apposita documentazione indicante per ciascuna verifica: (i) oggetto; (ii) organo ispettivo (es. Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, INAIL, etc.); (iii) periodo di riferimento; (iv) elenco della documentazione richiesta e consegnata; (v) elenco della documentazione eventualmente non consegnata, in quanto non disponibile; (vi) eventuali rilievi / sanzioni / prescrizioni.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. documentazione presentata agli ispettori, verbale delle visite predisposto dagli ispettori, etc.) è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: gestire il primo contatto con l'Ente Ispettivo, gestire la visita ispettiva, predisporre la documentazione richiesta e sottoscrivere il verbale finale dell'ispezione.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi per gli affari di ordinaria amministrazione.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Rapporti con l'esterno"*.

4.3.5 Gestione dei rapporti con enti pubblici per la richiesta e rendicontazione del 5 per mille

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Responsabilità, a cura del Responsabile competente, di procedere alla verifica di ogni dichiarazione/modello predisposto al fine di garantire la completezza e la veridicità.
  - Obbligo, in capo ai soggetti incaricati di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Ministero delle Finanza, l'Agenzia delle Entrate e ogni altro Ente preposto, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite.
  - Descrizione di quali sono i controlli interni sul processo, chi ed in quale modo li esercita.
  - Tracciabilità ed evidenza dei conteggi/calcoli eseguiti.
  - Modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. documentazione ai fini della rendicontazione delle risorse ricevute, etc.) è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si

occupano di: effettuare i calcoli/ conteggi delle dichiarazioni, verificare la loro correttezza e sottoscrivere le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi per gli affari di ordinaria amministrazione.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico , con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni "Principi generali di condotta nella gestione"; "Rapporti con l'esterno".

4.3.6 Gestione della fiscalità

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Formalizzazione di un contratto con lo Studio Commercialista esterno che preveda la definizione di ruoli e responsabilità.
  - Monitoraggio da parte del Fiscalista esterno dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
  - Osservanza, nello svolgimento dell'attività, delle disposizioni di legge esistenti in materia.
  - Obbligo, in capo ai soggetti incaricati di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Ministero delle Finanza, l'Agenzia delle Entrate e ogni altro Ente preposto, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite.
  - Verifica di accuratezza del processo di determinazione delle imposte da parte del Fiscalista esterno.
  - Versamento di tasse e imposte da parte del soggetto dotato di adeguati poteri sulla base dei calcoli elaborati dal Fiscalista esterno.
  - Modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

- *Correttezza e completezza della documentazione*: lo *standard* richiede che: (i) sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri; (ii) i processi relativi alle diverse fasi dell'attività aziendale siano adeguatamente documentati.

- *Tracciabilità:* lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. ricevute dell'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni, etc.) è

archiviata presso l'Ufficio Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra chi effettua i calcoli/conteggi, chi effettua delle verifiche circa l'esistenza di errori o incongruenze e chi firma le dichiarazioni.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la rappresentanza della Fondazione avanti agli uffici fiscali.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Rapporti con l'esterno*".

4.3.7 Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione:* lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dell'attività, assegnati coerentemente con il principio di segregazione dei compiti.
  - Definizione di un budget relativo alle singole attività progettuali che si vogliono realizzare nell'anno, verifica della coerenza dello stesso e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
  - Avvio del processo di identificazione del fornitore da parte del Responsabile del Progetto sulla base di reali esigenze progettuali.
  - Selezione dei fornitori sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.
  - Autorizzazione del contratto di acquisto da parte del Presidente della Fondazione.
  - Esecuzione di verifiche da parte del richiedente della prestazione in merito ai beni, servizi, lavori ricevuti (es. verifica dell'effettiva corrispondenza delle fatture ricevute dalla Fondazione a fronte dell'acquisto di beni, servizi e lavori con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura e ai contratti).

- *Clausole contrattuali:* lo *standard* prevede la presenza all'interno dei contratti di acquisto di specifiche clausole ai sensi delle quali: i) la controparte dichiara di conoscere e di avere preso atto delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/01 e si impegna a improntare il proprio comportamento a

principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza delle disposizioni presenti nel Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati; ii) l'inosservanza da parte della controparte di una qualsiasi delle previsioni previste dal Decreto e dal Codice Etico della Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi, nonché dalla normativa in ambito SSL e previdenziale ed assicurativa e del divieto di impiegare, nell'esecuzione delle prestazioni definite contrattualmente, cittadini appartenenti a paesi extra UE che non siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno, costituisce un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e legittima la Fondazione a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. contratto / ordine, etc.) è archiviata presso il Responsabile del progetto.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: identificare l'esigenza di acquisto, identificare e selezionare il fornitore e autorizzare l'acquisto.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la sottoscrizione dei contratti di acquisto al Presidente ed ai suoi collaboratori.

- *Codice Etico:* lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Rapporti con l'esterno"*.

4.3.8 Gestione dei flussi finanziari

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione:* lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure, delle operazioni di apertura, gestione e chiusura dei conti correnti.
  - Utilizzo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e

di correttezza conforme alla normativa vigente.

- Controllo e monitoraggio degli incassi (donazioni ricevute dalla Fondazione).
- Preventiva approvazione delle modalità di spesa delle donazioni vincolate e non vincolate da parte del Consiglio di Amministrazione.
- Presenza di una causale espressa, documentabilità e registrazione, in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile, di tutte le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie.
- Divieto di effettuare pagamenti in contanti, salvo che per tipologie minime di spesa espressamente autorizzate.
- Autorizzazione formale delle disposizioni di pagamento.
- Gestione della piccola cassa da parte dell'Ufficio Amministrazione e tracciabilità di tutti i giustificativi a supporto delle spese. Periodica rendicontazione delle spese sostenute al Responsabile Amministrativo.

- *Tracciabilità:* lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. documentazione giustificativa movimenti di cassa, prospetti di riconciliazione, ordinativi di pagamento, fatture, schede di contabilità, etc.) è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti:* lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i referenti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: predisporre le disposizioni di pagamento, autorizzarne il pagamento, registrare gli incassi, gestire ed effettuare le riconciliazioni bancarie.

- *Procure e deleghe:* lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per l'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e per il compimento di tutti gli atti connessi e strumentali a tali poteri.

- *Codice Etico:* lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Rapporti con l'esterno"*.

4.3.9 Gestione delle erogazioni liberali

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In

particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:

- Predisposizione del programma delle iniziative da parte del Comitato Operativo, sulla base delle disponibilità finanziarie attese e delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione.
- Approvazione formale del programma delle iniziative da parte del Consiglio di Amministrazione.
- Ricezione della richiesta di erogazione scritta da parte di enti/associazioni e/o persone fisiche.
- Approvazione dell'iniziativa da parte del soggetto / della struttura competente in base all'importo.
- Rendicontazione periodica da parte dei beneficiari, per progetti superiori a 10.000 €, allegando a quest'ultima anche la lettera di attestazione.
- Verifica degli allegati richiesti agli Enti/Associazioni prima dell'emissione del pagamento.
- Nel caso di Enti ed Associazioni, ricezione della ricevuta dopo che la Fondazione ha erogato il contributo.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. piano delle iniziative, richieste di erogazione, pagamenti effettuati, rendicontazione delle spese sostenute, etc.) è archiviata presso l'Unità Interna Erogazioni.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: predisporre il piano delle iniziative, approvare il piano, analizzare le richieste ricevute, autorizzare l'erogazione, eseguire la rendicontazione periodica delle iniziative erogate e approvare il resoconto consuntivo annuale delle iniziative svolte.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per l'autorizzazione delle iniziative da erogare e sono conferite specifiche procure per l'autorizzazione delle disposizioni di pagamento.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Rapporti con l'esterno*".

4.3.10 Gestione di omaggi

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Realizzazione di regali e omaggi solo se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali.
  - Divieto di erogare qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o ai loro familiari che possa influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre a assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Sono ammessi atti di cortesia di modico valore nel rispetto delle regole dell'ente a cui il funzionario appartiene.
  - Elaborazione di formale richiesta di autorizzazione preventiva sulla possibilità di effettuare l'omaggio.
  - Autorizzazione all'acquisto dell'omaggio da parte del procuratore abilitato.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. richiesta di omaggio, autorizzazione all'acquisto, etc.) è archiviata presso la Funzione Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: effettuare la richiesta e autorizzare l'omaggio.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la sottoscrizione dei contratti di acquisto.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Rapporti con l'esterno"*.

4.3.11 Assunzione e gestione del personale

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:

- Formale definizione e autorizzazione della necessità di una nuova risorsa.
- Identificazione dei criteri di individuazione del candidato e della documentazione specifica da richiedere in fase di assunzione (es. permesso di soggiorno per i dipendenti non italiani, certificato carichi pendenti, certificato del casellario).
- Approvazione della documentazione relativa all'assunzione (es. lettera di assunzione) da parte del Presidente della Fondazione.
- Dichiarazione di presa visione del neo-assunto del Codice Etico e del Modello 231.
- Utilizzo di criteri oggettivi nel processo di valutazione.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. budget, valutazione, lettera di assunzione, etc.) è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: effettuare la richiesta di una nuova risorsa, svolgere i colloqui e valutare i candidati e sottoscrivere la lettera di assunzione.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono previsti livelli autorizzativi interni per l'approvazione del budget e sono conferite specifiche procure per la stipula dei contratti di assunzione.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Interlocutori interni"; "Rapporti con l'esterno"; "Salute, sicurezza e ambiente".*

4.3.12 Gestione delle note spese

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Definizione di soglie prefissate per alcune forme di spesa che possono essere sostenute e per le quali può essere richiesto rimborso.
  - Definizione di modalità di pagamento per le spese sostenute (es. carta di credito o contanti).
  - Modalità predefinite per la presentazione della richiesta dei rimborsi e per la tracciabilità delle

spese eventualmente sostenute in favore di terzi (es. indicando i nominativi e la motivazione della spesa).
- Verifiche in merito alla congruenza e coerenza tra i giustificativi presentati e quanto riepilogo nella richiesta di rimborso.
- Formale autorizzazione della richiesta di rimborso da parte del Presidente della Fondazione o da un soggetto appositamente identificato.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. giustificativi, richiesta, etc.) è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: effettuare la richiesta di rimborso, esaminare quest'ultima e provvedere all'approvazione.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico , con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Interlocutori interni"*

4.3.13 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Accettazione del Codice Etico e dei principi del Decreto Legislativo 231/01 da parte dei professionisti esterni, nei limiti di compatibilità con i codici deontologici di categoria.
  - Valutazione da parte del Presidente della Fondazione, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, in merito alla promozione o meno di un contenzioso.
  - Autorizzazione da parte del Presidente della Fondazione per il conferimento del mandato al legale esterno e per il pagamento dei relativi corrispettivi.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano

opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. nomina del legale esterno, atto giudiziale, etc.) è archiviata presso la Presidenza della Fondazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: gestire i rapporti con il legale esterno e sottoscrivere le comunicazioni ufficiali.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la promozione di azioni giudiziali e amministrative, di qualunque grado e presso qualsiasi magistratura, nonché rappresentare la Fondazione di fronte alle autorità competenti.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Rapporti con l'esterno"*.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi

PARTE SPECIALE B
Reati Societari

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	**Causale modifiche**	**Data**
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2020

INDICE

1. FINALITÀ 3

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 9

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 10

4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 10

4.2 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 10

4.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI 11

4.3.1 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DELLE RELAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE 11

4.3.2 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 12

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/01, che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

False comunicazioni sociali (articolo 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
- Fatti di lieve entità Art. 2621-bis, Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 del codice civile:
  - consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;
  - procedibilità d'ufficio.

Impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.
Si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.
Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società

o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001:

1) **Predisposizione del bilancio di esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere:** si tratta dell'attività finalizzata alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione e all'emissione del bilancio di esercizio della Fondazione, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione richiesto da disposizioni di legge.

2) **Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento del Consiglio di Amministrazione:** si tratta di attività di predisposizione dei documenti necessari per consentire al Consiglio di Amministrazione di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione (es.: calendario incontri, convocazione incontri, verbali degli incontri per quanto concerne il CdA).

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È fatto, inoltre, divieto di:

- diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi;
- non adempiere ai doveri di trasparenza, non consentendo agli investitori e ai risparmiatori di conoscere tutti i più importanti dati finanziari tramite la continua pubblicazione dei bilanci di esercizio, delle relazioni trimestrali e semestrali e di tutte le comunicazioni e i documenti *Investor Relations.*
- effettuare ogni pratica di corruzione attiva, corruzione passiva, facilitation payment.

4.2 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

4.3 *Standard* di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

4.3.1 Predisposizione del bilancio di esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione:* lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Esecuzione delle registrazioni contabili in modo da riflettere accuratamente e correttamente le operazioni della Fondazione conformemente alle previsioni dei principi contabili. Costi e oneri, ricavi e proventi, incassi ed esborsi sono rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e opportunamente documentati in conformità alla legislazione vigente.
  - Stesura della bozza del bilancio e della nota integrativa da parte del Responsabile Amministrazione.
  - Review della bozza del Bilancio e della nota integrativa da parte del Presidente della Fondazione.
  - Esecuzione su base volontaria, da parte della società di revisione, di attività di verifiche trimestrali che vengono presentate al Collegio dei Revisori dei Conti.
  - Presentazione a cura del Responsabile Amministrazione del Bilancio al Collegio dei Revisori dei Conti, per gli adempimenti a loro carico previsti dalla legge.
  - Predisposizione, su base volontaria, dalla società di revisione, di una relazione sul bilancio allegata al bilancio depositato in Prefettura.
  - Comunicazione del bilancio e della nota integrativa, corredato dalla documentazione e nei termini richiesti dalla legge, al Consiglio di Amministrazione per le delibere conseguenti.

- *Tempestività della documentazione*: lo *standard* richiede che la bozza del bilancio e gli altri documenti contabili siano messi a disposizione dei consiglieri con adeguato anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio e degli altri documenti contabili.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. documentazione a supporto delle scritture di assestamento e chiusura, bozza di bilancio, nota integrativa, relazioni, etc.) è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: effettuare le scritture contabili, predisporre la bozza del bilancio, verificare la correttezza della bozza del bilancio e approvare il bilancio e la nota integrativa.

- *Procure e deleghe:* lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione.

- *Codice Etico:* lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Interlocutori interni".*

4.3.2 Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione*: lo standard prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Formale elaborazione e approvazione da parte del Direttore della Fondazione degli argomenti da trattare nel corso delle riunioni degli organi sociali.
  - Correttezza, completezza e inerenza della documentazione/ informazioni consegnata al Consiglio di Amministrazione.
  - Approvazione delle delibere da parte del Consiglio di Amministrazione.

- *Tracciabilità:* lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. convocazioni, verbali, documenti a supporto delle verifiche, etc.) è archiviata presso la Presidenza della Fondazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si occupano di: predisporre e approvare l'ordine del giorno, verbalizzare le adunanze e approvare le delibere.

- *Procure e deleghe*: lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione.

- *Codice Etico*: lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; "Interlocutori interni ", "Rapporti con l'esterno"*.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi

PARTE SPECIALE C
Delitti contro la personalità individuale

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	**Causale modifiche**	**Data**
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2020

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 7
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 8
4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 8
4.2 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 8
4.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 8
4.3.1 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/01, che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)
Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittare di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
Costituito da tre tipologie di condotte: l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.)
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
La fattispecie delittuosa punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l´autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all´articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all´accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis, c.p.)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undicies c.p.)
"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001:

1) **Assunzione e gestione del personale**: si tratta delle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione, nonché il sistema premiante.

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di dar luogo a molestie nel luogo di lavoro (es. creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile nei confronti dei singoli, etc.)

4.2 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

4.3 *Standard* di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede standard di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

4.3.1 Assunzione e gestione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Assunzione e gestione del personale*" individuati nella "Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi

PARTE SPECIALE D

Reati colposi commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	**Causale modifiche**	**Data**
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2020

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 6
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
4.1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 7
4.2. STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 7
4.3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. *25-septies* del D.Lgs. 231/01 che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)
La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
  - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
  - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - la perdita di un senso;
  - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esclusione della responsabilità amministrativa dell'Ente

Il D. lgs. n. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un Modello di organizzazione, gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Secondo l'art. 30 del D. lgs. n. 81/2008, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi della Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi svolta nel corso dei lavori di redazione del presente Modello ha consentito di identificare i presidi adottati dalla Fondazione a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre l'analisi delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del Decreto, e riportate nel precedente paragrafo, è contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dalla Fondazione e di seguito sintetizzata:

Gestione del sistema salute e sicurezza sul lavoro: *si tratta delle attività volte a ridurre i rischi dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e a garantire il rispetto degli adempimenti normativi connessi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro.*

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti si raccomanda di:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro comportarsi secondo le normative, istruzioni e procedure atte alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4.2. Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

4.3. Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

- *Politica in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro:* adozione del Codice Etico, approvato dal Datore di lavoro, contenente l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute dei lavoratori. Il documento è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione.

- *Prescrizioni legali ed altre:* formalizzazione di criteri e modalità da adottarsi per:
  - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
  - l'individuazione delle aree nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
  - le modalità di diffusione delle stesse.

- *Organizzazione e Responsabilità - Datore di Lavoro*: esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del Datore di Lavoro che tengano conto della struttura organizzativa della Fondazione e del settore di attività.

- *Organizzazione e Responsabilità - RSPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze:* esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:
  - Tengano in considerazione i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia e prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte;
  - preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi, con tracciabilità dell'accettazione degli stessi.

- *Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili:* ove previsto dalla normativa vigente, in caso di manutenzioni straordinarie ad immobili, il Committente dei lavori:
  - valuta la possibilità di identificare formalmente il Responsabile dei Lavori, tenendo conto dei requisiti professionali;
  - disciplina le modalità d'individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera (CSP) e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE), tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
  - prevede la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

- *Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità:* esistenza di un documento che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi ed inoltre:
  - responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  - modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;

- tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'Ente;
- individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- ove presenti, censimento e caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

- *Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):* esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
  - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione, conseguente alla valutazione;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

- *Gestione delle emergenze:* adozione di un Piano per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare, tale documento prevede:
  - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
  - l'indicazione delle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
  - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
  - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
  - indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

- *Gestione del rischio incendio:* esistenza di disposizioni per la prevenzione incendi, con particolare riferimento a:
  - ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste dai VV.F.;
  - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio.

- *Riunioni periodiche:* effettuazione di riunioni periodiche con tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione, nel rispetto della disciplina legale vigente.

- *Informazione e Formazione*: formalizzazione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione del processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento a:
  - pianificazione delle attività di informazione e formazione sufficiente ed adeguata per ciascun lavoratore, con particolare riferimento a: rischi, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, procedure di emergenza, nominativi e ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche in tema di salute e sicurezza;
  - definizione della periodicità dell'erogazione della formazione per ciascun lavoratore e per i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.

- *Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento:* ove previsto dalla normativa vigente, in caso di affidamento di lavori/servizi a soggetti terzi:
  - qualifica dei fornitori e contrattisti sulla base degli esiti della verifica di idoneità tecnico professionale;
  - elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera e l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
  - inserimento di clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto nelle norme in materia di salute e sicurezza e dei relativi costi nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto;
  - monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

- *Gestione degli asset:* definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza ed in particolare:
  - ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali;
  - periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
  - la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

- *Monitoraggio degli infortuni:* qualora abbia luogo un infortunio:
  - rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;

- comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- *Verifiche periodiche:* definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione degli aspetti inerenti la Salute e Sicurezza dei lavoratori adottato, con particolare riferimento a:
  - competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di verifica;
  - frequenza di esecuzione delle verifiche interne;
  - modalità di registrazione degli audit;
  - modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dall'Ente o dalla normativa applicabile.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi

PARTE SPECIALE E

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	Causale modifiche	Data
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2021

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/01 6
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 7
4.2 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 7
4.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 7
4.3.1 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE CONTRATTI): 8
4.3.2 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 8
4.3.3 GESTIONE DELLA FISCALITÀ 8
4.3.4 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 8
4.3.5 GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI E DI SOLIDARIETÀ, ANCHE TRAMITE SPECCHIO POINT 9
4.3.6 ORGANIZZAZIONE/ SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E/O ATTIVITÀ PROMOZIONALI (ES. GARE DI CANTO, CONCERTI) 9

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/01, che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Ricettazione (art. 648 c.p.)
L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
È il reato commesso da "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si compie il reato di autoriciclaggio nel momento in cui vengono reimpiegati i proventi del reato, non per uso personale, oppure, semplicemente movimentati, quindi anche a distanza di anni dal compimento della provenienza delittuosa.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001.

1) **Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti):** si tratta delle attività di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e lavori..

2) **Gestione dei flussi finanziari:** si tratta delle attività: i) verso gli istituti di credito (apertura e gestione dei conti correnti, provvista dei fondi necessari e gestione della liquidità); ii) di gestione dei flussi monetari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere impegni di varia natura, flussi ordinari; iii) di gestione dei flussi in entrata; iv) di gestione della cassa.

3) **Gestione della fiscalità:** si tratta dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti relativi alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari.

4) **Gestione del patrimonio immobiliare:** si tratta delle attività legate alla gestione degli immobili.

5) **Gestione di iniziative sociali e di solidarietà, anche tramite Specchio Point:** si tratta della gestione di iniziative sociali (es. corsi di formazione) e di solidarietà (es. spesa a domicilio).

6) **Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti):** si tratta delle attività di organizzazione e gestione di eventi e/o attività promozionali da parte della Fondazione e la sponsorizzazione di eventi e attività organizzati da terzi.

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche / integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per la quale sono individuati.

4.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti si raccomanda di:

- evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali;
- effettuare pagamenti con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità.

4.2 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

4.3 *Standard* di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

4.3.1 Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti):

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)*" individuati nella "Parte Speciale A - Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.2 Gestione dei flussi finanziari

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Gestione dei *flussi finanziari*" individuati nella "Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.3 Gestione della fiscalità

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione della fiscalità*" individuati nella "Parte Speciale B – Reati Societari" alla quale si rimanda.

4.3.4 Gestione del patrimonio immobiliare

Nell'ambito del processo in esame sono adottati i seguenti standard di controllo specifici:

- *Regolamentazione:* lo *standard* prevede che il processo in oggetto sia regolamentato da apposita documentazione organizzativa interna che disciplini lo svolgimento dell'attività sensibile. In particolare, sono previsti i seguenti elementi essenziali:
  - Esistenza di rapporti formalizzati con i consulenti/agenti immobiliari che si occupano di fare perizie / supportare la gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione.
  - Incontri periodici con il Consiglio di Amministrazione al fine di valutare le proposte d'acquisto ricevute.
  - Predisposizione, in sede di seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione, della delibera a procedere alla vendita, da parte del Presidente della Fondazione.

- *Tracciabilità*: lo *standard* richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate e archiviate. In particolare, la documentazione rilevante sottostante il processo sensibile in esame (es. contratti con gli agenti immobiliari/consulenti, delibere, etc.) è archiviata presso l'Ufficio Amministrazione.

- *Segregazione dei compiti*: lo *standard* richiede che il processo venga svolto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra i soggetti coinvolti nelle attività esecutive, di controllo e autorizzative. In particolare, il processo prevede la separazione dei compiti tra i referenti che si

occupano di: sottoscrivere il contratto con gli agenti immobiliari e i consulenti e gestire i rapporti con gli stessi.

- *Procure e deleghe:* lo *standard* prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, dal sistema di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe. In particolare, per quanto concerne l'attività sensibile in oggetto, sono conferite specifiche procure per la sottoscrizione dei contratti con gli agenti immobiliari e i consulenti.

- *Codice Etico:* lo *standard* prevede che le attività siano svolte conformemente ai principi esposti dal Codice Etico, con particolare riferimento, tra l'altro, alle sezioni *"Principi generali di condotta nella gestione"; " Rapporti con l'esterno".*

4.3.5 Gestione di iniziative sociali e di solidarietà, anche tramite Specchio Point

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione di iniziative sociali e di solidarietà, anche tramite Specchio Point*" individuati nella "Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.6 Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)*" individuati nella "Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi

PARTE SPECIALE F

Delitti di Criminalità Organizzata

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	**Causale modifiche**	**Data**
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2021

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 9
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 10
4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 10
4.2 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 10
4.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 11
4.3.1 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 11
4.3.2 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 11
4.3.3 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE CONTRATTI) 11
4.3.4 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 11
4.3.5 ORGANIZZAZIONE/ SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E/O ATTIVITÀ PROMOZIONALI (ES. GARE DI CANTO, CONCERTI) 11

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/01, che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero

aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9/10/90 n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove

del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a due milioni.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Sono considerate clandestine:

1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;

2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11;

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.

Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001:

1) **Gestione dei flussi finanziari:** si tratta delle attività: i) verso gli istituti di credito (apertura e gestione dei conti correnti, provvista dei fondi necessari e gestione della liquidità); ii) di gestione dei flussi monetari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere impegni di varia natura, flussi ordinari; iii) di gestione dei flussi in entrata; iv) di gestione della cassa.

2) **Assunzione e gestione del personale:** si tratta delle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione, nonché il sistema premiante.

3) **Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti):** si tratta delle attività di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e lavori.

4) **Gestione del patrimonio immobiliare:** si tratta delle attività legate alla gestione degli immobili.

5) **Organizzazione / sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti):** si tratta delle attività di organizzazione e gestione di eventi e/o attività promozionali da parte della Fondazione e la sponsorizzazione di eventi e attività organizzati da terzi.

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli standard di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente è l'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate

- gestire in modo trasparente e corretto qualsiasi rapporto professionale instaurato con soggetti rappresentanti di società di terze;
- improntare le attività ed i rapporti con società terze alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso – con particolare riguardo alla tipologia di incarico / transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività aziendale.

4.2 Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

4.3 Standard di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

4.3.1 Gestione dei flussi finanziari

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei flussi finanziari – pagamenti e incassi*" individuati nella "Parte Speciale A - Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.2 Assunzione e gestione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile *"Assunzione e gestione del personale"* individuati nella "Parte Speciale A - Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.3 Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile *"Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)"* individuati nella "Parte Speciale A - Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.4 Gestione del patrimonio immobiliare

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile *"Gestione del patrimonio immobiliare"* individuati nella "Parte Speciale E - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" alla quale si rimanda.

4.3.5 Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile *"Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)"* individuati nella "Parte Speciale A - Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi

PARTE SPECIALE G

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	Causale modifiche	Data
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2021

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 6
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 7
4.2 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 7
4.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 8
4.3.1 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 8
4.3.2 ORGANIZZAZIONE/ SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E/O ATTIVITÀ PROMOZIONALI (ES. GARE DI CANTO, CONCERTI) 8
4.3.3 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE CONTRATTI) 8

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATI RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01, che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109)

L'art. 22 comma 12 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Il nuovo provvedimento introdotto dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109, (art 22 comma 12-bis) prevede delle ipotesi aggravanti, che comportano anche una responsabilità amministrativa dell'ente, in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare (reato già previsto all'articolo 22, comma 12 del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e, nello specifico, nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento" ovvero:

- "- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale ".

In tali casistiche "le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà".

Procurato ingresso illecito di stranieri (commi 3, 3-bis e 3 ter, art. 12 D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (comma 5 art. 12 D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Fuori dei casi previsti dall'art. 12 c. da 1 a 4 ter TU immigrazione, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare la seguente attività "sensibile", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

1) **Assunzione e gestione del personale**: si tratta delle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione, nonché il sistema premiante.
2) **Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti):** si tratta delle attività di organizzazione e gestione di eventi e/o attività promozionali da parte della Fondazione e la sponsorizzazione di eventi e attività organizzati da terzi.
3) **Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti):** si tratta delle attività di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e lavori.

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate:

- operare, migliorando continuamente le proprie prestazioni, per prevenire i rischi di commissione del reato in materia di lavoratori stranieri valutando preventivamente gli effetti derivanti da modifiche o cambiamenti normativi, organizzativi e gestionali;
- promuovere la sensibilizzazione di tutto il personale coinvolto nel processo di assunzione di lavoratori riguardo all'importanza della regolarità del permesso di soggiorno e lavoro di coloro che sono stranieri, tanto al momento della costituzione del rapporto di lavoro quanto nel corso della sua intera durata;
- promuovere la sensibilizzazione dei lavoratori stranieri alle dipendenze della Fondazione sull'essenzialità del mantenimento di un regolare permesso di soggiorno e lavoro nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro con la Fondazione;
- promuovere la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei terzi fornitori (tanto appaltatori il cui personale sia presente assiduamente nelle sedi aziendali quanto somministranti di lavoro) sull'essenzialità del mantenimento di un regolare permesso di soggiorno e lavoro dei propri collaboratori nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro.

4.2 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

4.3 *Standard* di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

4.3.1 Assunzione e gestione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Assunzione e gestione del personale*" individuati nella "Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.2 Or**ganizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)**

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)*" individuati nella "Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.3 Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)*" individuati nella "Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi

PARTE SPECIALE H

Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	Causale modifiche	Data
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2021

INDICE

1. FINALITÀ 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 5
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 6
4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 6
4.2 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 6
4.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 7
4.3.1 GESTIONE CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI 7

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/01, che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare l'attività "sensibile", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001:

1) **Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali:** si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Fondazione, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È quindi assolutamente vietato:

- promettere, offrire o acconsentire all'elargizione di denaro o altre utilità (beni materiali, servizi, etc.) a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse con la Fondazione, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse della Fondazione;
- esibire dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni volutamente artefatti o incompleti agli organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri.

4.2 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

4.3 *Standard* di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

4.3.1 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali

L'attività sensibile in esame rientra nel più ampio processo di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, ne consegue, pertanto, che viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali*" individuati nella "Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi

PARTE SPECIALE I
Corruzione tra privati

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	Causale modifiche	Data
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2021

INDICE

1. FINALITÀ…. 3
2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001 5
4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI 7
4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 7
4.2 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 7
4.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI 7
4.3.1 GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI 7
4.3.2 GESTIONE DI INIZIATIVE SOCIALI E DI SOLIDARIETÀ, ANCHE TRAMITE SPECCHIO POINT 8
4.3.3 ORGANIZZAZIONE/ SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E/O ATTIVITÀ PROMOZIONALI (ES. GARE DI CANTO, CONCERTI) 8
4.3.4 GESTIONE DI OMAGGI 8
4.3.5 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE CONTRATTI) 8
4.3.6 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 8
4.3.7 GESTIONE DELLE NOTE SPESE 8
4.3.8 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 9

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/01, che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001:

1) **Gestione delle erogazioni liberali:** si tratta delle attività relative all'erogazione unilaterale di liberalità effettuate dalla Fondazione per finalità di solidarietà sociale e di beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di età, condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare, si tratta di contributi a: persone fisiche svantaggiate, enti / associazioni di solidarietà sociale, iniziative sociali con particolare riferimento al tessuto sociale torinese e piemontese.

2) **Gestione di iniziative sociali e di solidarietà, anche tramite Specchio Point:** si tratta della gestione di iniziative sociali (es. corsi di formazione) e di solidarietà (es. spesa a domicilio).

3) **Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti):** si tratta delle attività di organizzazione e gestione di eventi e/o attività promozionali da parte della Fondazione e la sponsorizzazione di eventi e attività organizzati da terzi.

4) **Gestione di omaggi:** si tratta delle attività relative alla richiesta e autorizzazione di omaggi con l'obiettivo di promuovere l'attività e/o l'immagine della Fondazione.

5) **Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti):** si tratta delle attività di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e lavori.

6) **Assunzione e gestione del personale:** si tratta delle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività della Fondazione, nonché il sistema premiante.

7) **Gestione delle note spese:** si tratta delle attività connesse al rimborso delle spese sostenute durante l'attività lavorativa dai dipendenti della Fondazione.

8) **Gestione dei flussi finanziari:** si tratta delle attività: i) verso gli istituti di credito (apertura e gestione dei conti correnti, provvista dei fondi necessari e gestione della liquidità); ii) di gestione

dei flussi monetari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere impegni di varia natura, flussi ordinari; iii) di gestione dei flussi in entrata; iv) di gestione della cassa.

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È fatto, inoltre, divieto di:

- effettuare ogni pratica di corruzione attiva, corruzione passiva, facilitation payment.

4.2 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

4.3 *Standard* di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

4.3.1 Gestione delle erogazioni liberali

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile *"Gestione delle erogazioni liberali"* individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.2 Gestione di iniziative sociali e di solidarietà, anche tramite Specchio Point

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione di iniziative sociali e di solidarietà, anche tramite Specchio Point*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.3 Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.4 Gestione di omaggi

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione di omaggi*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.5 Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.6 Assunzione e gestione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Assunzione e gestione del personale*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.7 Gestione delle note spese

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle note spese*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.8 Gestione dei flussi finanziari

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei flussi finanziari*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi

PARTE SPECIALE L
Reati Tributari

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Storico delle modifiche

Revisione corrente:
1.0

Versione	**Causale modifiche**	**Data**
1.0	Approvazione del CdA	23.02.2021

INDICE

1. FINALITÀ….....3

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001 4

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001.....5

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....7

4.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 7

4.2 *STANDARD* DI CONTROLLO GENERALI 8

4.3 *STANDARD* DI CONTROLLO SPECIFICI.....8

4.3.1 GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI.....8

4.3.2 ORGANIZZAZIONE/ SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI E/O ATTIVITÀ PROMOZIONALI (ES. GARE DI CANTO, CONCERTI).....8

4.3.3 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE CONTRATTI).....
.....8

4.3.4 GESTIONE DELLE NOTE SPESE 8

4.3.5 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 9

4.3.6 GESTIONE DELLA FISCALITÀ.....9

4.3.7 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DELLE RELAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE.....9

4.3.8 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 9

1. FINALITÀ

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte nella Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:
- indicare le modalità che gli esponenti dell'Ente sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre Strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
- Modello 231.
- Codice Etico.
- Sistema di Regolamenti e Procedure.
- Sistema di Deleghe e Procure.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D. LGS. N. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01, che la Fondazione ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Le fattispecie dei reati tributari richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, è prevista la punibilità anche all'ipotesi di tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno

dell'Unione europea) e se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

1) **Gestione delle erogazioni liberali:** si tratta delle attività relative all'erogazione unilaterale di liberalità effettuate dalla Fondazione per finalità di solidarietà sociale e di beneficenza a favore di persone svantaggiate in ragione di età, condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. In particolare, si tratta di contributi a: persone fisiche svantaggiate, enti / associazioni di solidarietà sociale, iniziative sociali con particolare riferimento al tessuto sociale torinese e piemontese.

2) **Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti):** si tratta delle attività di organizzazione e gestione di eventi e/o attività promozionali da parte della Fondazione e la sponsorizzazione di eventi e attività organizzati da terzi.

3) **Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti):** si tratta delle attività di selezione e gestione dei fornitori di beni, servizi e lavori.

4) **Gestione delle note spese:** si tratta delle attività connesse al rimborso delle spese sostenute durante l'attività lavorativa dai dipendenti della Fondazione.

5) **Gestione dei flussi finanziari:** si tratta delle attività: i) verso gli istituti di credito (apertura e gestione dei conti correnti, provvista dei fondi necessari e gestione della liquidità); ii) di gestione dei flussi monetari in uscita aventi l'obiettivo di assolvere impegni di varia natura, flussi ordinari; iii) di gestione dei flussi in entrata; iv) di gestione della cassa.

6) **Gestione della fiscalità:** si tratta dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti relativi alla gestione degli adempimenti fiscali e tributari.

7) **Predisposizione del bilancio di esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere:** si tratta dell'attività finalizzata alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività

d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione e all'emissione del bilancio di esercizio della Fondazione, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione richiesto da disposizioni di legge.

8) **Gestione del patrimonio immobiliare:** si tratta delle attività legate alla gestione degli immobili.

Nel caso in cui esponenti della Fondazione si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

a) degli *standard* di controllo generali;

b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;

c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;

d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole Strutture interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema per la prevenzione dei reati perfezionato dalla Fondazione, basato sulle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria nonché dalle "best practice" internazionali, è stato realizzato definendo:

- principi di comportamento, regole applicabili a tutte le attività sensibili;
- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle attività sensibili per le quali sono individuati.

4.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti, dei Consulenti e dei Partner commerciali (in relazione rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È fatto, inoltre, divieto di:

- registrare nelle scritture contabili obbligatorie o detenere a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria elementi attivi e passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte;
- alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- approvare pagamenti in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

4.2 *Standard* di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle attività sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale A – Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

4.3 *Standard* di controllo specifici

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Fondazione sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, prevede *standard* di controllo "specifici" per ognuna delle attività sopra individuate.

4.3.1 Gestione delle erogazioni liberali

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile *"Gestione delle erogazioni liberali"* individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.2 Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile *"Organizzazione/ sponsorizzazione di eventi e/o attività promozionali (es. gare di canto, concerti)"* individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.3 Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione degli approvvigionamenti (negoziazione, stipula ed esecuzione contratti)*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.4 Gestione delle note spese

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione delle note spese*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.5 Gestione dei flussi finanziari

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione dei flussi finanziari*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.6 Gestione della fiscalità

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione della fiscalità*" individuati nella "Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla quale si rimanda.

4.3.7 Predisposizione del bilancio di esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Predisposizione del bilancio di esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere*" individuati nella "Parte Speciale B – Reati societari" alla quale si rimanda.

4.3.8 Gestione del patrimonio immobiliare

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "*Gestione del patrimonio immobiliare*" individuati nella "Parte Speciale E – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" alla quale si rimanda.